

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

1 FEB. 2000

ADDI' 1 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - DONATO E META.

DELIBERAZIONE N° 216

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Attuazione art. 2, decimo comma
Legge 25/3/1982 n. 94. Approvazione dell'avviso pubblico per la
presentazione di domande per la concessione del "BUONO CASA"



OGGETTO: Attuazione articolo 2, decimo comma, legge 25 marzo 1982, n. 94: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "buono casa".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTO il Decreto legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa, che all'articolo 3, nono comma, aveva stanziato somme per la concessione di contributi in conto capitale a privati di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n.94;

VISTO il decreto interministeriale (Lavori pubblici-Tesoro) 1° agosto 1983, n. 2656 che definisce le modalità di erogazione dei buoni casa;

PREMESSO:

- Che nella Regione Lazio la domanda di alloggi è divenuta sempre più pressante soprattutto per le situazioni di precarietà alloggiativa conseguenti al restringimento del mercato delle locazioni e alla diminuzione di costruzioni;
- Che alle suddette necessità si è fatto fronte attraverso una programmazione articolata regionale che ha promosso ed incentivato sia le nuove costruzioni ed il recupero e sia la costruzione di alloggi da concedere in affitto;
- Che, inoltre, per gli interventi di recupero è in corso apposito bando di concorso per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici e per il recupero primario di alloggi privati;

CONSIDERATO che il Ministero Lavori Pubblici ha messo a disposizione della Regione per l'acquisto della prima casa:

- Con Decreto ministeriale 3 gennaio 1983, n. 11 lire 42.583.200.000;
- Con decreto ministeriale del 24 luglio 1985, n. 3064 lire 38.712.000.000;
- Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 contributi in annualità (1° fomite di impegno) di lire 2.903.400.000;

CONSIDERATO che con deliberazioni consiliari del 21 settembre 1983, n.627 e 13 novembre 1986 n. 228 in attuazione delle citate leggi 25/80 e 118/85 si è proceduto alla destinazione e utilizzazione dei buoni casa;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio 1991, n. 816 sono stati programmati mutui per lire 4.800.000.000 per l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 9 della legge 25/80;

CONSIDERATO che a fronte delle somme programmate risultavano non impegnati fondi pari a lire 20 miliardi in conto capitale;

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero Lavori Pubblici- segretariato del CER- sta predisponendo il decreto di messa a disposizione della Regione delle giacenze spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/97, nel quale vengono confermate e ampliate le disponibilità residue sopra richiamate fino ad un importo complessivo di lire 40 miliardi;

CONSIDERATO che a seguito dell'avviso pubblico di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio 14 settembre 1999, n. 4772 e 21 settembre 1999, n. 4864, relative all'attuazione dell'art. 2, comma 10° della legge 25 marzo 1982, n. 94, per la concessione di un contributo in conto capitale così detto "BUONO CASA" - il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 29 novembre 1999 - sono pervenute, in particolare per quanto riguarda la categoria "Inquilini IACP", un numero di domande inferiore alle previsioni con conseguente prevedibile disponibilità finanziaria attualmente non esattamente quantificabile ma che presuntivamente risulta pari £.20.000.000.

CONSIDERATO che è particolarmente avvertita l'esigenza di continuare ad utilizzare la suddetta prevedibile economia per la concessione di agevolazioni (buono casa) per l'acquisto della prima casa;

CONSIDERATO quindi che appare opportuno:

- Utilizzare le seguenti percentuali di ripartizione territoriale, peraltro già in precedenza adottate con la deliberazione consiliare del 18.09.96 n.221, ovvero:
 - Provincia di Frosinone 9,49%
 - Provincia di Latina 11,77%
 - Comune di Roma 44,66%
 - Comuni della provincia di Roma (escluso comune di Roma) 22,19%
 - Provincia di Rieti 5,15%
 - Provincia di Viterbo 6,74%
- Prendere in considerazione le seguenti categorie dei destinatari a cui risulta essere particolarmente gravoso l'acquisto della prima casa in considerazione sia della categoria sociale di appartenenza, sia della esiguità dei finanziamenti:
 - famiglie monoreddito
 - famiglie monoparentali
 - altre persone fisiche
 - corpi di polizia locali

- Attribuire le quote di finanziamento per le varie categorie di richiedenti secondo la seguente indicazione:

◆ Famiglie monoreddito	40% dei finanziamenti;
◆ Famiglie monoparentali	25% dei finanziamenti;
◆ Altre persone fisiche	15% dei finanziamenti;
◆ Corpi di Polizia Locale	8% Famiglie monoreddito < 25.000.000 netto
	6% Famiglie con disabili
	6% Altri

RITENUTO che appare opportuno concedere, ai soggetti da individuare con le modalità previste nell'allegato avviso pubblico, l'importo massimo del buono casa nelle seguenti tre fasce:
 - lire 40.000.000, 28.000.000 e 17.000.000 da riferirsi alle fasce reddituali previste dalla deliberazione CIPE del 30 luglio 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

DELIBERA

1. Di ripartire le suddette disponibilità finanziarie relative ai buoni casa per l'acquisto della prima casa ripartite per i seguenti ambiti territoriali come da tabella 1 che forma parte integrante della presente deliberazione già indicati, ovvero:

Delle domande presentate vengono formati elenchi articolati nelle seguenti sezioni:

Sez.1 famiglia monoreddito, ovvero nucleo familiare anagrafico comunque composto da almeno due persone, tutte conviventi con lo stesso nucleo familiare, ove un unico componente percettore di reddito proprio, identificabile con colui che presenta la domanda di partecipazione, ha fiscalmente a carico indistintamente tutti gli altri componenti il proprio nucleo familiare, anche se percettori di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;

Sez.2 famiglia con un solo genitore (famiglia monoparentale), ovvero nucleo familiare anagrafico composto da un solo genitore con stato civile celibe (ragazzo-padre), nubile (ragazza-madre), separato, separata, divorziato, divorziata, vedovo, vedova, identificabile nella persona che presenta la domanda di partecipazione, che ha fiscalmente a carico almeno un figlio convivente e componente il proprio nucleo familiare, anche se percettore di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;

Sez.3 altre persone fisiche, ovvero persone fisiche che non si identificano nelle precedenti;

Sez. 4 Corpi di polizia Locale, appartenenti ad una delle seguenti situazioni;

- 1) famiglie monoreddito con reddito imonibile netto inferiore a £. 25.000.000
 - 2) famiglie con disabili
 - 3) altri
2. Di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui in premessa come da Allegato A), le relative tabelle e relativo modello allegato B di domanda per la richiesta del buono casa, il tutto facente parte integrante della presente deliberazione;
 3. Di approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale gli elenchi di priorità delle domande e le liste degli esclusi.
 4. L'assessorato urbanistica e casa curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando le comunicazioni e le richieste agli interessati ed impartendo le opportune istruzioni e/o precisazioni per la più sollecita e pratica attuazione della presente deliberazione;

La presente delibera, il relativo (A) e relativo modello di domanda (B), con tabella 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

IL PRESIDENTE : F. lo PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F. lo Dott. Saverio GUCCIONE



1.º F. lo, 1997

AVVISO PUBBLICO

Allegato "A"

Per la presentazione delle domande per beneficiare di un contributo in conto capitale (buono-casa) per l'acquisto della prima casa.

CAPO I

1) possono presentare domanda le persone fisiche titolari di reddito proprio o comunque riferibile ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) famiglia monoreddito, ovvero nucleo familiare anagrafico comunque composto da almeno due persone, tutte conviventi con lo stesso nucleo familiare, ove un unico componente percettore di reddito proprio, identificabile con colui che presenta la domanda di partecipazione, ha fiscalmente a carico indistintamente tutti gli altri componenti il proprio nucleo familiare, anche se percettori di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;

b) famiglia con un solo genitore (famiglia monoparentale), ovvero nucleo familiare anagrafico composto da un solo genitore con stato civile celibe (ragazzo-padre), nubile (ragazza-madre), separato, separata, divorziato, divorziata, vedovo, vedova, identificabile nella persona che presenta la domanda di partecipazione che ha fiscalmente a carico almeno un figlio convivente e componente il proprio nucleo familiare, anche se percettore di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;

c) altre persone fisiche, ovvero persone fisiche che non si identificano nelle precedenti categorie; in questa categoria si intende comprendere anche i nubendi ovvero coloro che intendono contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data del contratto di compravendita o dell'atto pubblico di assegnazione per le cooperative edilizie.

d) corpi di Polizia Locale: appartenenti ad una delle seguenti situazioni:

- 1) famiglie monoreddito con reddito imponibile inferiore a € 25.000.000
- 2) famiglie con disabili
- 3) altri

Ciascun richiedente deve indicare una sola delle suddette categorie secondo la quale classificare la domanda.

2) le domande debbono essere presentate in bollo utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Lazio fotocopiando su unico foglio avanti (contenente la domanda) e retro (contenente l'indirizzo) e successivamente compilando a macchina o a mano in stampatello, in maniera chiara e leggibile il modello di domanda allegato al presente avviso pubblico;

3) le domande debbono essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice senza avviso di ricevimento e senza busta, pena l'esclusione dal bando (ripiegando in tre parti la domanda avendo cura di far apparire sull'esterno l'indirizzo del destinatario) al seguente indirizzo: Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Settore 35 - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno naturale consecutivo a quello di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede esclusivamente il bollo a datario apposto dall'ufficio postale di accettazione della raccomandata;

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- 4) non possono essere presentate più domande per ciascun nucleo familiare o per persona e con l'indicazione di più di una categoria di partecipazione; nel caso pervenissero più domande da parte dello stesso nucleo familiare o da parte della stessa persona, verrà ammessa l'ultima presentata in ordine temporale, avuto riguardo alla data di spedizione, purchè non ricorra una delle condizioni di inammissibilità enunciate al Capo V.
- 5) non possono presentare domanda coloro che in precedenza - per l'acquisto della prima casa - hanno già usufruito - loro stessi ed i componenti il nucleo familiare - di contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi, ovvero hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico;

CAPO II

- 1) coloro che intendono presentare domanda, debbono possedere - alla data di acquisto dell'alloggio che dovrà essere posteriore a quella di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune.

Per gli emigranti non è richiesto il requisito della residenza essendo sufficiente una certificazione comprovante l'impegno preso davanti all'autorità consolare di assumere la residenza, al rientro in patria, nel Comune ove avviene l'acquisto;

I militari di carriera, ai sensi degli artt. 1 e 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere, allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione irrevocabile resa davanti al Sindaco del Comune della residenza prescelta che ne prende nota nei registri anagrafici;

- c) reddito complessivo annuo (convenzionale) del nucleo familiare anagrafico non superiore a lire 50 milioni calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
- d) impossidenza di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale ove è compreso il comune di acquisto dell'alloggio, da parte del richiedente, del coniuge non legalmente separato e dai componenti il proprio nucleo familiare, salvo il diritto di proprietà piena ed esclusiva sulla abitazione acquistata dopo la data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per il quale si richiede il contributo in conto capitale (buono-casa) previsto dal ripetuto presente avviso pubblico.

Per impossidenza s'intende mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa.



REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

segue: DELIBERAZIONE n. 216 del 1 FEB. 2000 Pag. 0

~~E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due, esclusi i vani accessori (corridoi, cucina e bagno/l);~~

E' da considerarsi in ogni caso adeguato l'alloggio con un numero di vani superiore a cinque qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.

Si considera, inoltre, non idoneo l'alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare, purché, se abitato dal soggetto interessato unitamente al proprio nucleo familiare, risulti inadeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso; si considera altresì non idoneo l'alloggio di proprietà del richiedente del quale un soggetto non appartenente al nucleo familiare sia usufruttuario al 100%.

e) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità.

CAPO III

Non è ammesso l'acquisto di:

- quota-parte di alloggio di cui il richiedente o uno degli altri componenti il nucleo familiare sia comproprietario;
- alloggio o parte di esso fra ascendenti e discendenti di 1° e 2° grado in linea retta (padre/figlio, figlio/padre, nonno/nipote, nipote/nonno) e alloggio o parte di esso fra collaterali (fratello-fratello);
- alloggio che abbia caratteristiche di lusso (D.M. LL.PP. 2.8.1969, n. 1072);
- alloggio con categoria catastale A1, A6, A8, A9 e A11;
- alloggio con superficie utile abitabile (al netto dei soli muri perimetrali e di quelli interni) superiore a 110 mq;
- alloggio non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- alloggio occupato da terzi;
- alloggio che abbia fruito o fruisca di agevolazione pubblica in qualsiasi forma concessa (concorso o contributo a totale o parziale carico pubblico, in conto capitale o in conto interesse) o di mutuo agevolato.

La conformità urbanistica di cui alla precedente lettera f) dovrà sussistere almeno prima dell'erogazione del finanziamento.

CAPO IV

La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto capitale (buono casa) avverrà a seguito di rilascio del provvedimento unico regionale di attestazione sui requisiti soggettivi ed oggettivi e di autorizzazione al pagamento che sarà effettuato esclusivamente per il tramite della Tesoreria Regionale in Roma, Via della Pisana, 1301.



CAPO V

Delle domande presentate è formato un elenco distintamente per ciascun ambito territoriale. Ciascuno dei suddetti elenchi è articolato in sezioni corrispondenti alle categorie dei richiedenti di cui al precedente Capo I.

Di tutte le domande presentate viene preliminarmente effettuato un sorteggio che stabilirà l'ordine di ciascuna domanda, le domande, quindi, saranno disposte all'interno di ciascuno dei suddetti elenchi relativi all'ambito territoriale in cui si è dichiarato di voler acquisire l'alloggio e collocate nella sezione di pertinenza.

Le domande spedite dopo il termine previsto al precedente Capo I, o incomplete o non compilate in maniera univoca o non redatte sul modello regionale, sono considerate non ammissibili e vengono collocate nelle liste degli esclusi con la procedura sopradescritta; per tali domande non è ammessa sanatoria. Non sono comunque prese in considerazione domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso.

Gli "Elenchi" e le "liste degli esclusi" sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; tale pubblicazione costituirà pubblicazione ufficiale a tutti gli effetti. Gli interessati possono, entro i successivi trenta giorni, segnalare alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Settore 35 - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, eventuali errori in cui si sia incorsi nella formazione degli "elenchi" e della "lista degli esclusi", tenendo presente che le segnalazioni non possono riguardare integrazioni, modificazioni, correzioni di dichiarazioni effettuate nella domanda presentata.

CAPO VI

I richiedenti utilmente collocati nelle sezioni dell'elenco regionale, ovvero coloro che coprono il finanziamento regionale, debbono presentare i documenti richiesti in bollo ove non siano esplicitamente esentati da legge, la misura è quella fissata dalle disposizioni di legge in materia al momento della presentazione dei documenti richiesti:

- a) Autocertificazione contenente:
 - (a) La data e luogo di nascita;
 - (b) La residenza;
 - (c) La cittadinanza;
 - (d) Lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
 - (e) Lo stato di famiglia;
 - (f) Situazione reddituale o economica del richiedente;
 - (g) Polizia Locale: dovrà essere presentata idonea certificazione
- b) Dichiarazione del datore di lavoro attestante il comune ove il concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa soltanto nel caso in cui la residenza risulti diversa dal luogo di lavoro.
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la non titolarità del diritto di cui al precedente Capo II) punto 1

Inoltre:

per i nubendi autodichiarazione congiunta dalla quale risulti l'impegno a contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;

CAPO VII

Il contributo in conto capitale (buono-casa) viene concesso nella seguente misura: lire 40.000.000, con un reddito fino a 25.000.000; lire 28.000.000 con un reddito da 25.000.001 a 30.000.000; lire 17.000.000 con un reddito da 30.000.001 fino a 50.000.000.

Per la determinazione del reddito valgono le disposizioni del precedente Capo II. In ogni caso l'entità del buono casa non può superare l'importo del prezzo risultante dal contratto di compravendita o di assegnazione.

Verificati i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti, il contributo verrà erogato a favore degli aventi diritto a seguito della presentazione dell'originale o copia conforme autenticata del contratto di compravendita o dell'atto pubblico di assegnazione, stipulato successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

La stipula del suddetto contratto o atto di assegnazione deve aver luogo a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre il termine di quattro mesi dal ricevimento della apposita comunicazione regionale; e la presentazione della stessa alla Regione deve avvenire, sempre a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre trenta giorni successivi alla trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Per i contratti o atti stipulati il notaio può dichiarare sotto la sua responsabilità che non ricorre alcuna delle cause di esclusione indicate al precedente Capo III; in assenza di tale dichiarazione va presentata alla Regione perizia giurata di un tecnico per le condizioni di cui ai punti c), d), e), f), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente per le condizioni di cui ai punti a), b), g), nonché al venditore per la condizione di cui alla lettera h).

Nell'atto di compravendita va obbligatoriamente:

- a) dato atto che l'acquisto dell'alloggio viene effettuato utilizzando il contributo di cui sopra;
- b) inserita la clausola che l'alloggio non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di compravendita, con la sanzione che, in caso di inosservanza il beneficiario del contributo si obbliga a restituire alla Regione il contributo percepito con rivalutazione ed interessi.

Qualora le suddette clausole non dovessero figurare nell'atto di compravendita o di assegnazione, questo dovrà essere integrato con apposito atto d'obbligo notarile.

La Regione può svolgere, anche per campione, accertamenti sulle dichiarazioni rese.



[Handwritten signature]

5

BANDO BUONI CASA - RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI

Tabella 1

PROVINCE	Percentuale ripartizione %	Importo Finanziamenti	Famiglie monoreddito 40%	Famiglie non-occupanti 25%	Altri 15%	Corpi di polizia locale 20%
EROSINONE	9,49	1.898.000.000	759.200.000	474.500.000	284.700.000	379.600.000
LATINA	11,77	2.354.000.000	941.600.000	588.500.000	353.100.000	470.800.000
ROMA CITTA'	44,66	8.932.000.000	3.572.800.000	2.233.000.000	1.339.800.000	1.786.400.000
ROMA PROVINCIA	22,19	4.438.000.000	1.776.200.000	1.109.500.000	666.700.000	887.600.000
RIETI	5,15	1.030.000.000	412.000.000	257.500.000	154.500.000	206.000.000
VITERBO	6,74	1.348.000.000	539.200.000	337.000.000	202.200.000	269.600.000
	100	20.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000

PROVINCE	Famiglia monoreddito inferiore a 25 milioni 8%	Corpi di polizia locale Famiglia con disabile 6%	Altri 6%	Totale
EROSINONE	151.840.000	113.880.000	113.880.000	379.600.000
LATINA	188.320.000	141.240.000	141.240.000	470.800.000
ROMA CITTA'	714.560.000	535.920.000	535.920.000	1.786.400.000
ROMA PROVINCIA	355.040.000	266.280.000	266.280.000	887.600.000
RIETI	82.400.000	61.800.000	61.800.000	206.000.000
VITERBO	107.840.000	80.880.000	80.880.000	269.600.000
	1.600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	4.000.000.000



ALLEG. alla DELIB. N. 216
DEL 1 FEB. 2000

Dei

RACCOMANDATA

allegato "B"

(senza busta e senza avviso di ricevimento)



DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE BUONO CASA

Marca da Bollo (1)

(1) Al momento della predisposizione del presente modello di domanda, l'imposta di bollo va assolta mediante l'applicazione di una marca da bollo da Lit 20.000 o nella eventuale diversa misura fissata dalle disposizioni di legge vigenti in materia al momento della spedizione della domanda.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ provincia di _____
via _____ CAP _____
codice fiscale _____

presa visione della delibera della Giunta Regionale del Lazio e del relativo allegato "A" - avviso pubblico - pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anno 2000

CHIEDE

a codesta Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Casa, la concessione del BUONO CASA per l'acquisto della prima casa

nel comune di _____ provincia di _____

DICHIARA

di rientrare in una delle seguenti categorie (indicare solo una depennando le rimanenti):

famiglia monoreddito

nucleo familiare anagrafico comunque composto da almeno due persone, tutte conviventi con lo stesso nucleo familiare, ove un unico componente percettore di reddito proprio, identificabile con colui che presenta la domanda di partecipazione, ha fiscalmente a carico indistintamente tutti gli altri componenti il proprio nucleo familiare, anche se percettori di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia.

famiglia monoparentale

nucleo familiare anagrafico composta da un solo genitore con stato civile celibe (ragazzo-padre), nubile (ragazza-madre), separato, separata, divorziato, divorziata, vedovo, vedova, identificabile nella persona che presenta la domanda di partecipazione, che ha fiscalmente a carico almeno un figlio convivente e componente il proprio nucleo familiare, anche se percettore di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia.

altre persone fisiche

persone fisiche che non si identificano nelle precedenti categorie; in questa categoria si intende comprendere anche i nubendi ovvero coloro che intendono contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data del contratto di compravendita o dell'atto pubblico di assegnazione per le cooperative edilizie.

corpi di polizia Locale

famiglie monoreddito < 25.000.000 netti
famiglie con disabili
altri

dichiara inoltre che il reddito lordo del proprio nucleo familiare per l'anno 1998 è così composto:

reddito da lavoro dipendente Lire _____

altro tipo di reddito Lire _____

figli a carico nell'anno 1998 n. _____

(data)

(firma)

